

L'anno duemilaquindici, addì **9 giugno** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0038670 del 4 giugno 2015, nell'Aula Organi Collegiali si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno.

.....**o m i s s i s**.....

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioli, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.00), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio D Toma (entra alle ore 16.08), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.00), prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani (entra alle ore 16.16), Pietro Maioli, Beniamino Altezza, Carlo D'Addio, Roberto Ligia (entra alle ore 16.08) e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Valeria Roscioli (entra alle ore 16.08) e Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, il prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola degli Studi Avanzati, i ProRettori: Bruno, Teodoro Valente, Gianni Orlando, Antonello Folco Biagini e Tiziana Pascucci.

Assenti: i Rappresentanti degli studenti Manuel Santu, Fabiana Cancrini e Pierleone Lucatelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**.....



Senato
Accademico

Seduta del

- 9 GIU. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico
Il Capo dell'Ufficio
Danièle Riccioni
[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico
Il Capo del Settore Spin Off e Start Up
Gianluca Pano
[Signature]

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON KCUBE

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Spin Off e Start Up dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'ASUR.

E' pervenuta da parte di KCube S.r.l. (di seguito KCube), una proposta volta alla stipula di un Accordo di Associazione in Partecipazione (di seguito AinP) finalizzato ad avviare una iniziativa in ambito di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della ricerca universitaria.

Tale società, costituita con atto notarile del 28.11.14 (allegato quale parte integrante) e con un capitale sociale pari a 90.000,00 euro, ha come oggetto sociale "...l'investimento in progetti di ricerca in settori tecnologici con possibile applicazione produttive e nei servizi, con particolare interesse nel settore farmaceutico e delle nuove tecnologie in campo biomedicale attraverso l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni ed altre interessenze in altre società residenti in Italia....".

L'AinP (ex art. 2549 e ss. c.c.) è una forma contrattuale con la quale un imprenditore (detto associante) attribuisce ad un altro soggetto (detto associato) la partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. Inoltre, ai sensi dell'art. 2553 del codice civile e così come previsto dall'art. 4 dell'accordo in parola, l'associato (in questo caso Sapienza) non parteciperà alle eventuali perdite che dovessero derivare a carico dell'associante (in questo caso KCube).

Pertanto, per le finalità dell'iniziativa in parola e da quanto si evince dalle premesse dell'accordo di cui sopra, KCube "ha interesse ad investire nel settore farmaceutico e nelle nuove tecnologie attraverso la costituzione di start up con finalità di produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi....".

Alla luce di quanto sopra, compatibilmente con la normativa vigente, con i regolamenti interni di Ateneo ed in coerenza con i fini istituzionali relativi alle attività di trasferimento tecnologico, valorizzazione dei risultati della ricerca e promozione dell'imprenditoria accademica, Sapienza consentirà a KCube, senza alcun vincolo di esclusiva e nei termini previsti dall'accordo in questione, di visionare il proprio portafoglio brevetti, i progetti e le ricerche potenzialmente suscettibili di valorizzazione economica. Conseguentemente detta Società, secondo quanto sopra descritto, potrà avviare il processo di sviluppo e commercializzazione di tali prodotti della ricerca anche attraverso la costituzione o l'acquisizione di start up innovative.

Tale accordo ha una durata di nove anni e non presenta oneri per Sapienza.

Infine si informa che l'accordo in parola è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione di Sapienza nella propria seduta del 14.04.15; in tale sede il predetto Organo, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ha rinviato ad una successiva seduta l'esame dell'accordo di che trattasi ritenendo necessario un maggiore approfondimento tecnico-giuridico da parte del Collegio medesimo e degli Uffici competenti, trattandosi di un atto dall'architettura complessa.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Senato
Accademico**

Seduta del

- 9 GIU. 2015

Gli Uffici, di concerto con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, hanno provveduto ad effettuare gli approfondimenti richiesti, integrando e modificando l'accordo per recepire le osservazioni emerse nella seduta del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, al fine di addivenire alla versione definitiva dell'accordo medesimo, allegata quale parte integrante alla presente.

Allegati parte integrante:

- Bozza Accordo di Associazione in Partecipazione con KCube S.r.l.;
 - Atto costitutivo e statuto di KCube S.r.l.;

Allegati in visione:

- Seduta del Consiglio di Amministrazione del 14.04.15.

UNIVERSITÀ DI ROMA
Avv. Superiore Universitaria
Professore
Giovanni Riccerini
Giovanni Riccerini

GRUPPO DI INVESTIMENTI DI ROMA
G.I.R. - Ufficio Volo e Gestione
e Transfertello Roma Srl
Il Capo delle Offerte di Spese di Start Up
Giulio Luca Pano



Senato
Accademico

Seduta de-

- 9 GIU. 2015

DELIBERAZIONE N. 323/15

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA

la relazione predisposta dal Settore Spin off e Start up dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca;

ESAMINATO

il testo dell'Accordo di Associazione in Partecipazione tra Sapienza e KCube S.r.l.;

CONSIDERATE

le finalità e gli obiettivi prefissati nell'ambito di detto Accordo;

CONSIDERATA

la mancanza di oneri a carico del B.U. derivanti dall'atto in parola;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare il testo dell'Accordo di Associazione in Partecipazione tra Sapienza e KCube S.r.l.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Eugenio Gaudio

**CONTRATTO DI
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE**

TRA

K Cube S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Palestro n. 3, capitale sociale di Euro 90.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 06496530483, qui rappresentata dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Flavio Maffeis, codice fiscale MFF FLV41L28G149C nato a Orzinuovi (BS) il 28.07.1941 (di seguito “**K Cube**” o la “**Società**”)

- Associante -

E

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con sede legale in Roma Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale [●] in persona del Magnifico Rettore Prof. Eugenio Gaudio (“**La Sapienza**”)

- Associato -

(di seguito definite anche singolarmente “*Parte*” e congiuntamente “*Parti*”)

PREMESSO CHE

- K Cube è una società che intende investire nel settore farmaceutico e delle nuove tecnologie in campo biomedicale attraverso l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni ed interessenze in altre società residenti in Italia che hanno, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi nel campo medico e farmaceutico (c.d. *start up* innovative. Di seguito “Start Up”);
- nell’ambito della propria attività K Cube intende ampliare la propria capacità operativa coinvolgendo soggetti terzi – meglio se privi di finalità commerciali – volti alla partecipazione a progetti di ricerca e di sviluppo aventi ad oggetto prodotti in senso lato farmaceutici e nuove tecnologie biomedicali (di seguito l’“*Iniziativa*”);
- La Sapienza è interessata a mettere a frutto le ricerche già realizzate e quelle che potranno essere realizzate anche in futuro così da valorizzare il suo contributo alla formazione ed all’innalzamento della cultura scientifica nel settore in cui opera;
- La Sapienza, nella considerazione delle finalità di ordine didattico/scientifico perseguiti, è interessata a prendere parte ad Iniziativa intrapresa da K Cube ricevendone i

relativi benefici ma senza partecipare al rischio d'impresa
in essa implicito;

- è intenzione delle Parti addivenire ad un accordo di Associazione in Partecipazione avente ad oggetto i termini e le condizioni con cui ciascuna Parte parteciperà alla realizzazione dell'Iniziativa;

le Parti hanno negoziato e discusso le caratteristiche del presente contratto di Associazione in Partecipazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

- 2.1 Con il presente contratto le Parti stipulano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 e ss. del Codice Civile, un Accordo di Associazione in Partecipazione (di seguito anche l'**"Accordo"**) regolato dai seguenti patti e condizioni.
- 2.2 Le Parti concordano, stipulano e riconoscono che l'Accordo viene sottoscritto da K Cube in qualità di Associante e da La Sapienza

in qualità di Associato.

- 2.3 K Cube, in qualità di Associante, si impegna a promuovere la realizzazione dell’Iniziativa attraverso la costituzione o l’acquisto di Start Up.
- 2.4 La Sapienza, in qualità di Associato, si impegna, senza alcun vincolo di esclusiva, compatibilmente con la normativa vigente e con i regolamenti interni di Ateneo a consentire a K Cube di visionare il parco di brevetti, i progetti di *intellectual property* nonché le ricerche finanziate dall’Università (di seguito “Prodotto Potenziale”). K Cube potrà interloquire con il *Principal Investigator* del brevetto o della ricerca, indicato da La Sapienza, per la valutazione dell’oggetto suscettibile di sviluppo. Ove K Cube ritenga il Prodotto Potenziale di interesse ai fini dello sviluppo verso attività produttive o di servizio, e il *Principal Investigator* e/o Sapienza non manifesti un dissenso espresso al riguardo, procederà a:
 - a) comunicare a La Sapienza il Prodotto Potenziale da valorizzare;
 - b) costituire una società-veicolo ad hoc (“*Start-Up*”);
 - c) sviluppare, attraverso l’investimento nella Start-Up, ricerche che permettono di valorizzare il Prodotto Potenziale.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla costituzione della Start Up, La Sapienza trasferirà alla Start-Up, in via esclusiva, i diritti di sfruttamento economico del Prodotto Potenziale, a condizione che siano immediatamente riconosciuti a Sapienza tutti i costi documentati e sostenuti fino a qual momento per il deposito e mantenimento dell’eventuale brevetto, recuperabili su quanto dovuto in relazione a quanto disposto dall’art. 2.5 e a fronte dei benefici di cui agli artt. 2.5, 3.1, 3.2 e 3.3.

Ciascuna Start-Up assumerà i costi di sviluppo del Prodotto

Potenziale ivi incluse le spese che dovessero essere sopportate da La Sapienza per eventuali attività da svolgere presso La Sapienza.

- 2.5 Nel caso in cui Start-Up partecipate dall’Associante in misura superiore al 25% del capitale sociale percepiscano royalties su diritti di sfruttamento relativi al Prodotto Potenziale, l’Associante farà sì che un importo pari al 10% delle *royalties* effettivamente percepite dalla Start-Up sia attribuito a La Sapienza. La royalty in questione è dovuta dalla Start-Up alla Sapienza indipendentemente dalla Quota, Fissa o Variabile, eventualmente dovuta dall’Associante all’Associato in forza del presente Contratto.
- 2.6. La Sapienza si impegna altresì a mettere a disposizione locali aventi funzione di sede amministrativa per le attività di K Cube a fronte di un riconoscimento monetario da corrispondere a La Sapienza per il rimborso forfettario degli oneri di gestione sostenuti, da concordare successivamente con atto aggiuntivo in relazione alle esigenze che si determineranno e secondo i regolamenti interni dell’Ateneo in materia.
- 2.7 Il personale della Sapienza, ivi incluso il *Principal Investigator*, che dovesse essere coinvolto in una Star-Up potrà parteciparvi solo al di fuori dell’orario di servizio e sulla base dei regolamenti all’uopo dettati dalla Sapienza.

ARTICOLO 3

Partecipazione agli utili

- 3.1 La Sapienza, in qualità di Associato, parteciperà al profitto conseguito da K Cube con una quota che potrà arrivare fino al 7,3% del relativo utile (lo “Utile Attribuibile”). Il profitto cui fare

riferimento, nella specie, è individuato partendo dall'ammontare che residua dopo la determinazione dell'utile d'esercizio – al lordo della sola quota da attribuire all'Associato - e dopo l'accantonamento alle riserve, inclusa quella legale, previste obbligatoriamente dalla legge (il “Profitto”). L'Utile Attribuibile deve essere corrisposto all'Associato, indipendentemente dall'adozione di una delibera di effettiva distribuzione di un dividendo ai soci dell'Associante, nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'Associante. Per converso, in assenza di Profitto, l'Associato non ha diritto ad alcuna attribuzione.

- 3.2 In particolare La Sapienza parteciperà agli utili di K Cube con una quota (i) fissa pari all'1,3% (la “Quota Fissa”) ed una quota (ii) variabile fino al 6% (la “Quota Variabile”) del Profitto.
- 3.3 La Quota Variabile è determinata in funzione del plusvalore realizzato sulle dismissioni di ciascuna Start Up. A tali fini il plusvalore realizzato sulla dismissione di una Start Up rileva solo ove il prezzo di vendita realizzato (il “Prezzo”) sia superiore di oltre il 100% rispetto al costo complessivo dell'investimento sostenuto (il “Costo”) e dà luogo ad una Quota Attribuibile pari al 1% del Profitto. Se il Prezzo è superiore di oltre il 500% rispetto al Costo, la Quota Attribuibile è pari al 2% del Profitto. La Quota Variabile è conteggiata e memorizzata anche negli esercizi sociali in cui l'Associante non realizza, complessivamente, alcun Profitto ed è computata e corrisposta con riferimento al primo esercizio in cui l'Associante realizza un Profitto. L'ammontare complessivo della Quota Variabile non può, in ogni caso, eccedere il 6% del Profitto.

ARTICOLO 4

Partecipazione alle perdite

- 4.1 Le Parti, considerata la natura ed il contesto in cui nasce ed opera l’Iniziativa, espressamente convengono – ai sensi dell’art. 2553 c.c. - che l’Associato non partecipa alle eventuali perdite realizzate dall’Associate.

ARTICOLO 5

Ingresso di nuovi Associati

- 5.1 Per la realizzazione dell’Iniziativa K Cube potrà stipulare altri accordi di Associazione in Partecipazione con altre Università e centri di ricerca senza finalità di lucro, senza l’obbligo di ottenere il consenso di La Sapienza. Gli eventuali nuovi associati (i “Nuovi Associati”) concorreranno alla determinazione dell’Utile Attribuibile con le stesse modalità di computo previste per La Sapienza ed indicate all’Articolo 3.
- 5.2 I Nuovi Associati non potranno superare il numero di 3 (tre) così che la platea complessiva degli Associati in Partecipazione possa essere costituita, al massimo, da 4 (quattro) soggetti.
- 5.3 La Quota Fissa attribuibile a ciascuno dei Nuovi Associati non potrà eccedere quella spettante a La Sapienza. L’ammontare complessivo della Quota Fissa attribuibile ai Nuovi Associati non potrà superare il 2,70% del Profitto così che l’ammontare complessivo della Quota Fissa attribuibile a La Sapienza ed ai Nuovi Associati ammonti, al massimo, al 4% del Profitto.
- 5.4 Ferma restando la dimensione massima della Quota Variabile indicata al punto 3.2, ove la somma delle componenti la Quota

Variabile risulti superiore al 6% del Profitto, si fa luogo al riproporzionamento delle singole spettanze così che la relativa somma non possa eccedere in ogni caso il limite massimo del 6% del Profitto.

ARTICOLO 6

Gestione dell’Iniziativa

- 6.1 La gestione dell’Iniziativa spetta esclusivamente a K Cube nella sua veste di Associante.
- 6.2 In conformità all’art. 2551 del Codice Civile i terzi acquisteranno diritti ed assumeranno obblighi soltanto verso K Cube.

ARTICOLO 7

Rendiconto

- 7.1 La Sapienza avrà comunque diritto a ricevere un rendiconto con cadenza semestrale delle attività compiute da K Cube successivamente alla stipula del presente Accordo e con riferimento alla gestione dell’Iniziativa.

ARTICOLO 8

Durata

- 8.1 Le Parti concordano, stipulano e riconoscono che l’Accordo di Associazione in partecipazione deve intendersi stipulato per un periodo pari e non eccedente 9 (nove) anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo, rinnovabile previo espresso parere

delle Parti.

ARTICOLO 9

Comunicazioni

- 9.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo di Associazione in Partecipazione ed a quanto da esso dipendente dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in caso di urgenza, per telegramma, telex o telefax, indirizzo di posta elettronica certifica, agli indirizzi seguenti, ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente indicati egualmente per iscritto:

Per quanto riguarda K Cube:

Firenze

Via Palestro n. 3 - 50123

Tel. n. 055 284939

Fax n° 055213416

Posta elettronica

Kcubesrl@legalmail.it

Per quanto riguarda La Sapienza:

Roma

Piazzale Aldo Moro, 5 00185

Tel. n. 06 49910292 - Fax n. 06 49910382

Posta elettronica rettore@uniroma1.it

ARTICOLO 10

Modifiche

10.1 Qualsiasi modifica al presente Accordo di Associazione in Partecipazione dovrà essere convenuta per iscritto tra le Parti a pena di nullità.

ARTICOLO 11

Riservatezza

11.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ed i documenti dei quali sia venuta a conoscenza in ragione della stipulazione od esecuzione del presente Accordo, impegnandosi altresì ad imporre il rispetto di tale impegno anche ai soggetti (dipendenti, collaboratori, consulenti) che hanno accesso ai predetti documenti e informazioni. Tali obblighi non si estendono alle informazioni che per disposizioni di legge o regolamentari debbano essere portate a conoscenza delle competenti autorità. Il presente Accordo potrà essere reso disponibile a potenziali sottoscrittori di titoli emessi da K Cube o da società da questa controllate o collegate.

ARTICOLO 12

Tolleranza

12.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo di Associazione in partecipazione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte

le condizioni qui previsti.

ARTICOLO 13

Recesso

- 13.1 E' riconosciuto a La Sapienza il diritto unilaterale di recesso in ogni momento per giusta causa, previo congruo preavviso. Tale valutazione verrà effettuata contemporaneamente l'esigenza de La Sapienza di valorizzare il contributo e l'impegno fornito nell'ambito del presente accordo con l'analisi delle relative prospettive di sviluppo del medesimo e degli obiettivi raggiunti.

ARTICOLO 14

Varie

- 14.1 Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del presente Contratto e di esse non dovrà essere tenuto conto al fine dell'interpretazione dello stesso.
- 14.2 Qualora una o più disposizioni risultino nulle o inefficace, tali previsioni saranno prive di effetti senza inficiare la validità e efficacia delle altre clausole. Le Parti sostituiranno la previsione nulla o inefficace con previsioni valide ed efficaci, più possibili conformi agli intenti delle Parti.
- 14.3 Per quanto non menzionato nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 15

Legge applicabile e foro competente

- 15.1 Il presente Accordo sarà soggetto e regolato dalla legge italiana.
- 15.2 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente Accordo o a questo comunque connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 16

Costi e spese

- 16.1 Le spese del presente Accordo sono a carico di K Cube.

[•], [•] 2015

ALLEGATO N. 1



Dott. Nicola Raiti
NOTAIO
Via Maria Cristina, 8
00196 - ROMA
Tel. 06 3220441
Fax 06 3221550
nraiti@notariato.it

Repertorio Numero 43457

Raccolta Numero 15199

===== COSTITUZIONE DI SOCIETA' =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto novembre, in Roma, Via Paisiello n. 33.

Innanzi a me dottor NICOLA RAITI notaio in Roma, con studio in Via Maria Cristina N. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

===== si sono presentati:

- **PASQUALE ALECCE**, nato a Roma il 20 febbraio 1947 residente a Roma, Via Paolo Frisi 23, Codice Fiscale LCC PQL 47B20H501E;
- **ALBERTO BIANCHI**, nato a Pistoia il 16 maggio 1954 residente a Firenze, Via dei Rustici 5, Codice Fiscale BNC LRT 54E16 G713Z;
- **LUCIANO CAGLIOTI**, nato a Roma, il 13 novembre 1933 residente in Roma, Via Parione 40, Codice Fiscale CGL LCN 33S13H501Q;
- **MARCO CARRAI**, nato a Firenze il 16 marzo 1975 residente a Greve in Chianti (FI) Via Salvador Allende 23, Codice Fiscale CRR MRC 75C16 D612P;
- **TOMMASO DI TANNO**, nato ad Andria (BA), l'8 novembre 1949, residente a Roma, Lungotevere delle Navi 19, Codice Fiscale DTN TMS 49S08 A285U;
- **FABRIZIO LANDI**, nato a Siena il 20 agosto 1953, residente a San Gimignano, Località Cortennano 65, Codice Fiscale LND FRZ 53M20 I726L;
- **FLAVIO MAFFEIS**, nato a Orzinuovi (BS) il 28 luglio 1941, residente in Negrar (VR) Via Sartori 25, Codice Fiscale MFF FLV 41L28 G149C.

I comparenti suddetti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo convengono quanto segue.

E' costituita fra i comparenti una società a responsabilità limitata con la denominazione "**K CUBE - Società a responsabilità limitata**" con sede in Firenze e con indirizzo in Via Palestro n. 3.

La società è in tutto regolata dalle norme di funzionamento infrascritte convenzionalmente definite statuto.

Il capitale sociale è di euro 90.000,00 (euro novantamila e zero centesimi) e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- Pasquale Alecce sottoscrive di una quota di partecipazione di euro 9.000,00 pari al 10% del capitale sociale;

Registrato a Roma 3

il 9/12/2014

N. 31397

Serie 17

Euro 200,00

- Alberto Bianchi sottoscrive una quota di partecipazione di euro 9.000,00 pari al 10% del capitale sociale;
- Luciano Caglioti sottoscrive una quota di partecipazione di euro 18.000,00 pari al 20% del capitale sociale;
- Marco Carrai sottoscrive una quota di partecipazione di euro 9.000,00 pari al 10% del capitale sociale;
- Tommaso Di Tanno sottoscrive una quota di partecipazione di euro 9.000,00 pari al 10% del capitale sociale;
- Fabrizio Landi sottoscrive una quota di partecipazione di euro 9.000,00 pari al 10% del capitale sociale;
- Flavio Maffeis sottoscrive una quota di partecipazione di euro 27.000,00 pari al 30% del capitale sociale;

I comparenti dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti mediante versamento dell'intero capitale sociale per le quote da essi sottoscritte tramite assegni circolari intestati alla società riprodotti nel documento che si allega al presente atto segnato con lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato a tempo indeterminato e fino a revoca nelle persone dei comparenti signori Marco Carrai, Alberto Bianchi, Tommaso Di Tanno e Flavio Maffeis, i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato nella persona del comparente Marco Carrai, che riceve i detti assegni.

Il primo esercizio sociale avrà termine il trentuno dicembre duemilaquattordici (31/12/2014).

L'importo approssimativo delle spese di costituzione a carico della società è di euro tremila.

— S T A T U T O —

— Titolo I: Denominazione – Sede – Oggetto – Durata —

ARTICOLO 1

Denominazione

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata " K Cube – Società a responsabilità limitata", che potrà anche essere indicata in breve come "K Cube Srl" (la "Società").

ARTICOLO 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Firenze, al momento in Via Palestro n. 3.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato all'Articolo 2.1 e di i-

stituire e di sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, unità locali operative, filiali, succursali ed uffici amministrativi.

2.3 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare l'eventuale cambiamento del proprio domicilio. In mancanza della comunicazione del domicilio per l'annotamento nel libro dei soci, il domicilio del socio si considera eletto presso la sede legale della Società.

ARTICOLO 3

Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto l'investimento in progetti di ricerca in settori tecnologici con possibile applicazione produttive e nei servizi, con particolare interesse nel settore farmaceutico e delle nuove tecnologie in campo biomedicale attraverso l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni ed interessenze in altre società residenti in Italia, ai sensi dell'art. 73 TUIR, che hanno, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi nel campo medico e farmaceutico.

3.2 Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Società potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dagli amministratori necessarie od anche soltanto utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 4

Durata

4.1 La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre duemilasessantaquattro (31/12/2064) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Titolo II: Capitale sociale – Diritto di recesso

ARTICOLO 5

Capitale Sociale - Quote

5.1 Il capitale sociale è di Euro 90.000,00 (novantamila), diviso in quote di valore proporzionale ai conferimenti. L'Assemblea dei soci può deliberare aumenti di capitale ai sensi di legge.

5.2 Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili da ciascun socio con atto tra vivi a titolo oneroso e per successione a causa di morte solo a vantaggio dei suoi coniuge, discendenti ed ascendenti in linea retta ovvero di altro socio.

5.3 Qualora invece il socio intenda alienare per atto tra vivi a titolo oneroso a soggetto diverso da quelli sopra indicati la propria quota di partecipazione, dovrà offrirla in prelazione agli altri soci mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomanda-

ta a/r, che indichi l'identità del proposto acquirente e le condizioni e termini dell'operazione di trasferimento.

5.4 Entro il 30° (trentesimo) giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.3, ciascuno dei soci che intenda esercitare la prelazione dovrà manifestare, irrevocabilmente, la propria volontà di acquistare – agli stessi termini e condizioni indicati nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.3 – la quota di partecipazione inviando apposita comunicazione al socio venditore (e per conoscenza all'Organo Amministrativo) a mezzo di lettera raccomandata a/r.

5.5 Solo decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, il socio può trasferire la quota di partecipazione al soggetto indicato nella comunicazione indicata nel paragrafo 5.3, in conformità alle modalità ivi indicate.

5.6 Qualora infine, per il decesso di un socio, la partecipazione risulti essere pervenuta a soggetto diverso da quelli indicati nel paragrafo 5.2, il successore del socio defunto deve offrirla in opzione agli altri soci, per un corrispettivo pari al valore del patrimonio netto contabile, in conformità delle disposizioni precedenti per come applicabili.

ARTICOLO 6

Diritto di recesso

6.1 Il diritto di recesso spetta al socio nelle ipotesi di cui all'articolo 2473 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

6.2 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo entro otto giorni dalla data in cui, a seconda della causale del recesso: è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso; il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso; è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o dell'Organo amministrativo che legittima il diritto di recesso e in presenza di decisione dei soci o dell'organo amministrativo non soggetta ad iscrizione.

6.3 L'Organo amministrativo deve annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473, commi 3, 4 e 5 del Codice Civile.

6.4 Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato

lo scioglimento della Società.

Titolo III: Amministrazione

ARTICOLO 7

Assemblea

7.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissentienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata e si riunisce con cadenza almeno semestrale.

7.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere inviato ai soci con lettera raccomandata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione - che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima - per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purchè a tutti i soci partecipanti sia consentito di seguire lo svolgimento della riunione, di partecipare in tempo reale alla discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e a condizione che i partecipanti vengano identificati all'inizio della riunione e della presenza dei medesimi si dia atto nel verbale di Assemblea redatto dal segretario. In presenza di dette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed insieme a lui il segretario della riunione. Il socio può partecipare alla riunione personalmente ovvero può farsi rappresentare da altra persona, anche non socia, mediante il conferimento alla stessa di una delega scritta. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

7.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in mancan-

za delle formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

7.5 L'Assemblea delibera validamente con il voto della maggioranza del capitale sociale.

7.6 L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dallo Statuto Sociale, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

(i) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

(ii) la nomina del Consiglio di Amministrazione;

(iii) le modificazioni dello Statuto Sociale;

(iv) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;

(v) le decisioni sull'anticipato scioglimento della società, sulla nomina, poteri, revoca e funzionamento dei liquidatori e sui criteri per la liquidazione, nonché quelle che modifichino tali deliberazioni.

ARTICOLO 8

Amministrazione

8.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) come deliberato dall'Assemblea dei soci e, quanto alla prima volta, nell'Atto Costitutivo.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile.

8.3 Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della ricostituzione del Consiglio stesso.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione eleggerà tra i propri membri il Presidente ed un Amministratore Delegato; il Presidente nominerà un Segretario, anche estraneo al Consiglio, per la redazione e la firma dei verbali delle riunioni.

8.5 Il Presidente del Consiglio, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione, fissando la data, il luogo, anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo giudichi opportuno, oppure quando ne abbia ricevuto richiesta scritta da almeno 2 (due) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Il Consiglio viene convocato con lettera raccoman-

data, fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 1 (uno) giorno libero prima di quello fissato per la riunione.

8.6. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera validamente sulle materie di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza assoluto dei membri presenti. In caso di parità di componenti e di membri presenti prevale il voto del Presidente del Consiglio.

8.7 Le adunanze e le deliberazioni assunte saranno valide, anche in mancanza di formale convocazione, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in videoconferenza o in teleconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Società tranne quelli che la legge riserva all'Assemblea dei soci.

8.9 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri loro conferiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della Società, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione compresi quelli di cassazione e revocazione, nominando e revocando, allo scopo, avvocati e procuratori e con facoltà di transigere ogni genere di controversia.

8.10 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Su mandato dell'Assemblea il Consiglio potrà attribuire un compenso ad hoc ad amministratori che esercitano particolari funzioni.

ARTICOLO 9

Controllo

La nomina di un revisore unico non è obbligatoria; essa, tuttavia, può essere disposta con atto dell'Assemblea dei soci. Si applica, in questo caso, l'art. 2477 c.c.

===== Titolo IV: Bilancio - utili =====

===== ARTICOLO 10 =====

===== Bilancio =====

10.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se speciali ragioni lo richiedono l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine previsto dall'art. 2364 c.c. .

===== ARTICOLO 11 =====

===== Utili =====

11.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

11.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

11.3 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale

11.4 Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

===== ARTICOLO 12 =====

===== Scioglimento e liquidazione =====

12.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

12.2 L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, deliberando in merito:

- (a) al numero dei liquidatori;
- (b) alle regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- (d) ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) agli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori;
- (f) agli altri argomenti previsti dalla legge.

===== ARTICOLO 13 =====

===== Foro competente =====

13.1 Il Tribunale nel cui circondario ha sede la Società sarà competente in via esclusiva per qualsiasi controversia tra i soci ovvero tra questi ultimi e la Società.

===== ARTICOLO 14 =====